



CITTA' DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale Di Ragusa)
DIREZIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 31 05 2024

Atto n°. 1784

Oggetto: Accoglimento dell'istanza di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 151/2001, della dipendente ----- "Istruttore attività sportive " Area Istruttori ex Cat. "C", **da fruire dal 03/06/2024 al 27/06/2024 per complessivi giorni 25.**

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 31 05 2024

Il Dirigente
F.to Dott.SULSENTI GIUSEPPE

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Fav. in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. è imputata al CAP.

VISTO: si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 31 05 2024

Il Dirigente
F.to Dott.Sulsenti Giuseppe

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

Il Dirigente

Visto:

- ✓ l'istanza acquisita al protocollo direzionale in data 24/05/2024 al n.1545/RU della dipendente ----- "Istruttore attività sportive " Area Istruttori ex Cat. "C" , con la quale chiede il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n.151/2001 di integrazione alle disposizioni previste dalla Legge n. 53/2000, per potere assistere la propria madre vedova, in situazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92, **da fruire dal 03/06/2024 al 27/06/2024 per complessivi giorni 25;**

- ✓ l'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 in particolare il comma 5 che stabilisce di includere, in primis, tra il novero dei soggetti legittimati quali aventi diritto, " il coniuge convivente *in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi*", per fruire per come disposto al comma 5-bis del citato art. 42, del congedo retribuito ivi previsto della durata di due anni in tutto nell'arco della vita lavorativa, che può essere fruito continuativamente oppure frazionato a giorni;
- ✓ la lettera Circolare del 18 febbraio 2010 prot. n. 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, afferma che: "*al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi*;
- ✓ che la dipendente di cui trattasi ha dichiarato nell'istanza n.1545/2024 ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, " *di assistere in modo esclusivo e continuativo la propria madre vedova riconosciuta in situazione di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92 dal Tribunale di Ragusa in data 21/06/2021; di essere convivente con il proprio familiare disabile presso lo stesso stabile sito a Vittoria in Via -----, che nessun altro familiare beneficia del congedo per lo stesso portatore di handicap e che la propria madre non è ricoverata a tempo pieno presso alcun istituto specializzato*";
- ✓ l'art. 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute e la tutela degli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare;

Accertato che:

- ✓ il congedo non può superare la durata complessiva di due anni, per assistere la persona portatrice di disabilità grave, nell'arco della vita lavorativa del richiedente;
- ✓ il limite dei due anni si calcola tenendo conto della durata convenzionale dell'anno di 365 gg. quindi, 365 gg x 2 anni = 730 gg. quale limite della durata massima del congedo retribuito;
- ✓ ai sensi della superiore norma legislativa, con determinazione dirigenziale n.1741 del 29/06/2023 alla sopra citata dipendente è stato autorizzato il congedo straordinario retribuito **dal 06/07/2023 al 31/07/2023 per complessivi giorni 26;**

Dato atto che:

- a) il comma 5-ter dell'art. 42 del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001 dispone che *Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di €. 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*";

- b) secondo gli indici ISTAT, per l'anno 2024 l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di Euro 53.687,00;
- c) come da prospetto contabile dal quale risulta che la dipendente in argomento percepisce la retribuzione annua comprensiva di contribuzione figurativa di € ----- pertanto, potrà percepire l'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con l'esclusione della tredicesima mensilità, così come espressamente disposto al comma 5-quinquies del D.Lgs. 151/2001, che disciplina :*“ Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto ...”*;
- d) il comma 5- quater del predetto art. 42 del D.L.vo n. 151/2001 che testualmente recita: *“ I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a mesi sei, hanno diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero di giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”*;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra e, in base alla documentazione prodotta dalla dipendente -----, di poter accogliere la richiesta di fruizione del congedo straordinario retribuito per il periodo sopra citato;

Visto l'OREL vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Prendere atto dell'istanza acquisita al protocollo direzionale in data 24/05/2024 al n.1545/RU della dipendente ----- “Istruttore attività sportive ” Area Istruttori ex Cat. “C”, con la quale chiede il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 151/2001 di integrazione alle disposizioni previste dalla Legge n. 53/2000, per potere assistere la propria madre vedova, in situazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92, **da fruire dal 03/06/2024 al 27/06/2024 per complessivi giorni 25.**
2. Dare atto che con determinazione dirigenziale n.1741 del 29/06/2023 alla stessa è stato autorizzato il congedo straordinario retribuito **dal 06/07/2023 al 31/07/2023 per complessivi giorni 26;**
3. Autorizzare il congedo straordinario retribuito di cui al punto 1 - ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 151/2001 alla predetta dipendente per assistere il suddetto familiare disabile riconosciuto in stato di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.104/92.
4. **Dare atto che:**
 - a. ai sensi del comma 5-ter dell'art. 42 del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001, la dipendente di cui trattasi durante tale periodo di congedo, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di €. 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

- b. secondo gli indici ISTAT, per l'anno 2024 l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di Euro 53.687,00;.
 - c. La suddetta dipendente percepisce la retribuzione annua comprensiva di contribuzione figurativa di € ----- con l'esclusione della tredicesima mensilità, pertanto, durante il periodo di detto congedo, potrà percepire l'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, di cui all'allegato prospetto contabile.
 - d. il richiesto periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi del comma 5-quinquies del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
 - e. la dipendente -----, durante il periodo di congedo non maturerà il congedo ordinario, pur tuttavia, ai sensi del comma 5-quater del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001, avrà diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa, atteso che il periodo del congedo in parola non supera mesi sei.
5. Notificare copia del presente provvedimento alla dipendente ----- e al Dirigente della Direzione "Servizi alla Persona, Pubblica Istruzione e Sport".
6. Dare atto che il presente provvedimento non implica alcun impegno di spesa.

L'ES.RE DEI SERVIZI AMM.VI
F.to (Sig.ra Malvetta Tania)

L'ISTR.RE AMM.VO
F.to (Sig.ra Giaquinta Concetta)

IL DIRIGENTE
F.to (Dott. Giuseppe Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal
04 06 2024....al 18 06 2024.e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO